

Il Rettore

- Vista la delibera del Senato Accademico n. 16 del 6 giugno 2018;
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 41 del 6 giugno 2018;
- **Visto** lo Statuto di Ateneo;

DECRETA

di emanare il Regolamento per la partecipazione a programmi di finanziamento regionali, nazionali, europei e internazionali, adottato con deliberazione consiliare n. 41 del 6 giugno 2018, come appresso riportato. Il suddetto Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sull'Albo di Ateneo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 23 comma 3 dello stesso Regolamento.



REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE A PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO REGIONALI, NAZIONALI, EUROPEI E INTERNAZIONALI

Articolo 1 – Ambito

- 1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di partecipazione dell'Università di Palermo ai programmi di finanziamento regionali, nazionali europei e internazionali (di seguito brevemente indicati come Programmi di finanziamento) destinati alla realizzazione di progetti di ricerca, di istruzione e formazione e di cooperazione internazionale rientranti nell'ambito delle proprie attività istituzionali.
- 2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento i progetti dell'Unione Europea a gestione diretta, i Progetti PRIN e SIR, le convenzioni di ricerca e le convenzioni conto terzi disciplinate dagli appositi Regolamenti di Ateneo.

Articolo 2 - Definizioni

- 1. Ai fini del presente Regolamento sono da intendersi come:
 - a) "Amministrazione Centrale": gli uffici dell'amministrazione generale che hanno competenze sui programmi di finanziamento;
 - b) "avviso" o "bando": il documento ufficiale emanato dall'ente finanziatore contenente l'indicazione delle finalità per le quali è sollecitata la presentazione di proposte progettuali per un eventuale finanziamento, e, nel contempo, dei criteri cui attenersi per la stessa presentazione;
 - c) "contraente": il soggetto di diritto pubblico o privato che partecipa ad un progetto realizzato nell'ambito di un programma di finanziamento;
 - d) "contratto": l'accordo sottoscritto tra il coordinatore e/o gli altri contraenti e l'ente finanziatore nell'ambito del programma di finanziamento per l'attuazione di un progetto. Tale contratto è disciplinato dal-programma di finanziamento e dalla normativa nazionale, ove applicabile. Il contratto contiene la descrizione delle attività progettuali o del servizio da fornire, nonché le norme riguardanti i diritti e gli obblighi connessi al loro svolgimento in base a tipologie già definite dal programma di finanziamento;
 - e) "contratto collegato": il contratto che i soggetti di diritto pubblico o privato, che partecipano ad un programma di finanziamento, sottoscrivono tra loro e/o con i terzi, allo scopo di completare e/o meglio definire il contenuto del contratto principale o del decreto di approvazione o della determina di approvazione, da cui deriva. Nell'ambito dei contratti collegati si includono, a titolo esemplificativo, gli accordi tra le parti, quali i consortium agreement, associazioni temporanee di scopo, accordi di partenariato, i partnerhip agreement, i memorandum of understanding. Il contratto collegato può assumere forme differenti a seconda della tipologia del programma di finanziamento e/o del contenuto del contratto:
 - f) "coordinatore" o "capofila": colui che, tra i soggetti di diritto pubblico o privato che partecipano allo stesso progetto, agisce come mandatario nei rapporti con l'ente finanziatore;
 - g) "costi del progetto": i costi inerenti l'esecuzione del progetto ed ammissibili al rimborso secondo le regole dell'ente finanziatore;
 - h) "decreto di approvazione" o "determina di approvazione": atto emanato dagli organi preposti dell'ente finanziatore con cui vengono approvati i progetti e le relative attività e con cui vengono stanziate le risorse finanziarie;
 - i) "dichiarazione pre-contrattuale": l'atto concluso precedentemente alla sottoscrizione del contratto, quale, a titolo esemplificativo, i moduli per la negoziazione compilati a



- conclusione delle trattative negoziali, *declaration of honour*, i *non-disclosure agreement*, e altre dichiarazioni richieste dall'Ente finanziatore;
- j) "ente finanziatore": le istituzioni dell'Unione Europea, i Ministeri, gli Enti territoriali, le Istituzioni internazionali, altri Enti pubblici e privati e le fondazioni che attivano programmi di finanziamento mediante avvisi e/o bandi;
- k) "legale rappresentante": il soggetto che ha il potere di rappresentare l'ente verso l'esterno;
- I) "progetti di ricerca": progetti finalizzati allo svolgimento di attività di ricerca, sviluppo tecnologico, innovazione e formazione alla ricerca co-finanziati dalla Commissione Europea nell'ambito dei programmi europei a gestione diretta, dai Ministeri ad esclusione dei progetti PRIN e SIR -, e dagli Enti Territoriali a valere su fondi strutturali e/o con fondi propri, dalle Istituzioni Internazionali, da altri Enti pubblici e privati e dalle Fondazioni;
- m) "progetti di istruzione e formazione": progetti finalizzati allo svolgimento di attività di istruzione, formazione e mobilità, cofinanziati nell'ambito di programmi appositi a valere su fondi strutturali (Fondo sociale Europeo) e altri programmi europei a gestione diretta;
- n) "progetti di cooperazione internazionale": progetti finalizzati a favorire lo svolgimento di attività in collaborazione co-finanziati nell'ambito di programmi di cooperazione internazionale a valere su fondi strutturali;
- o) "progetto": l'azione specifica realizzata dai beneficiari del finanziamento in accordo con l'ente finanziatore sulla base delle regole dettate dallo stesso ente;
- p) "programma di finanziamento": l'azione realizzata dall'ente finanziatore, insieme a uno o più soggetti di diritto (in seguito "i partecipanti"), al fine di attuare gli obiettivi individuati nel bando o avviso:
- q) "proposta": la richiesta di finanziamento per la realizzazione di un progetto le cui finalità corrispondono a quelle fissate dal programma di finanziamento, che ne prescrive anche la forma. L'adesione ad una proposta da parte dei partecipanti può assumere forme diverse, anche di lettera d'intenti;
- r) "Dipartimenti": i dipartimenti e gli altri centri di spesa dell'Ateneo individuati ai sensi del Regolamento Amministrativo contabile.
- 2. Le definizioni di cui ai punti precedenti da intendersi estese ai rispettivi plurali vanno completate e interpretate alla luce delle regole stabilite dall'ente finanziatore.

Articolo 3. Partecipazione ai Programmi di finanziamento regionali, nazionali, europei ed internazionali

- 1. L'Università degli Studi di Palermo partecipa ai Programmi di finanziamento di cui al presente Regolamento per il tramite dei propri Dipartimenti.
- Tale partecipazione deriva da proposte presentate dall'Università di Palermo individualmente o in partenariato con altri soggetti pubblici e privati per la realizzazione di progetti indicati all'art. 1 del presente Regolamento.

Articolo 4. Funzioni dei Dipartimenti nella partecipazione ai Programmi di finanziamento

- 1. I Dipartimenti formulano le proposte progettuali da sottoporre alla concessione di agevolazioni/contributi previsti dai Programmi di finanziamento e, in caso di ammissione al finanziamento, eseguono e gestiscono tutte le attività previste, in accordo con le strutture dell'Amministrazione Centrale.
- 2. Nella realizzazione delle attività connesse alla fase progettuale, negoziale, contrattuale, gestionale, rendicontazione e audit dei progetti finanziati, i Dipartimenti si attengono alle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia, nonché alle prescrizioni previste dai Programmi di finanziamento, dagli avvisi di selezione, dal presente Regolamento e dagli altri Regolamenti di Ateneo.



Articolo 5. Strutture e Soggetti Referenti

- 1. Le strutture e i soggetti coinvolti in ciascun progetto sono:
 - a) Rettore;
 - b) Dipartimento;
 - c) Responsabile scientifico di progetto;
 - d) Responsabile del progetto di formazione ove previsto;
 - e) Referenti scientifici;
 - f) Direttore del Dipartimento;
 - g) Responsabile amministrativo del Dipartimento;
 - h) Strutture dell'Amministrazione Centrale competente per materia.

Articolo 6. Rettore

1. Ferme restando le responsabilità e le competenze delle altre strutture e degli altri soggetti referenti di cui al precedente articolo, ove espressamente previsto dai bandi e previa verifica da parte dei competenti uffici dell'Amministrazione Centrale, il Rettore sottoscrive gli atti e i documenti relativi ai progetti presentati e/o finanziati nella qualità di legale rappresentante dell'Ateneo, ex art. 14 dello Statuto.

Articolo 7. Dipartimento

- 1. Il Dipartimento è la struttura dell'Ateneo che realizza le attività del progetto e cura la gestione di tutti gli adempimenti di carattere amministrativo contabile del progetto ed è la sede dove viene conservata tutta la documentazione tecnico-scientifica e amministrativa del progetto.
- 2. Per ciascun progetto può essere prevista la partecipazione di uno o più Dipartimenti. Nel caso di coinvolgimento di più Dipartimenti è individuato un Dipartimento capofila che coordina tutti gli adempimenti amministrativo contabili e di rendicontazione riferiti al progetto e conserva presso la propria sede copia della documentazione tecnico-scientifica del progetto. Ciascun Dipartimento svolgerà le attività di ricerca e/o formazione previste dal progetto, nell'ambito delle proprie competenze in collaborazione con il Dipartimento capofila, curando altresì tutti gli adempimenti amministrativo-contabili riferiti alle attività di ricerca e/o formazione di propria competenza.
- 3. Di regola, il Dipartimento capofila è individuato nella struttura cui afferisce il Responsabile scientifico di progetto.
- 4. Il Dipartimento capofila cura i rapporti con gli uffici dell'Amministrazione centrale di Ateneo.

Articolo 8. Responsabile Scientifico e referenti scientifici

- 1. Il Responsabile scientifico di progetto è il professore/ricercatore referente unico per l'Ateneo, che formula la proposta progettuale da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Dipartimento, individua eventuali partner, coordina tutte le attività di ricerca del progetto, cura i rapporti scientifici con il soggetto capofila o coordinatore dell'intero progetto, nel caso in cui l'Università sia partner, ovvero con gli enti finanziatori e/o l'esperto scientifico e l'istituto convenzionato e con i partner, nel caso in cui l'Università sia capofila dell'intero progetto.
- 2. Il Responsabile del progetto di formazione è il professore/ricercatore referente unico per l'Ateneo, che coordina tutte le attività del progetto di formazione collegato al progetto di ricerca, cura i rapporti con il soggetto capofila dell'intero progetto nel caso in cui l'Università non sia responsabile dell'intero progetto di formazione, o con gli Enti finanziatori, se la stessa Università sia responsabile dell'intero progetto di formazione. Di regola, il responsabile del progetto di formazione coincide con il responsabile scientifico del progetto di ricerca.
- 3. I Referenti scientifici sono i professori/ricercatori che coordinano le attività del progetto di ricerca presso ciascun Dipartimento coinvolto nel progetto e curano i rapporti con il Responsabile scientifico di progetto per tutti gli adempimenti tecnico-scientifici connessi con lo svolgimento



delle attività di competenza del proprio Dipartimento. In caso di cessazione o interruzione del rapporto lavorativo del responsabile scientifico o dei referenti scientifici il Consiglio di Dipartimento provvede alla sua sostituzione.

Articolo 9. Direttore e Responsabile amministrativo

- 1. Il Direttore e il Responsabile amministrativo del Dipartimento sono responsabili della correttezza amministrativo contabile delle attività progettuali, con particolare riferimento alle procedure di spesa attuate all'interno del proprio Dipartimento, ferme restando le responsabilità delle figure di cui all'art. 8 circa la pertinenza e la congruenza con le attività di progetto delle spese proposte.
- 2. Il Responsabile amministrativo cura tra l'altro le eventuali procedure amministrative per la selezione dei partner privati di cui al successivo art. 11.

Articolo 10. Adempimenti in fase progettuale

- 1. La fase della formulazione consiste nell'ideazione dell'attività da svolgersi e nella preparazione del contenuto del progetto in relazione ai bandi a cui i Dipartimenti intendono partecipare. Tale fase si articola come di seguito:
 - a) ideazione e stesura da parte del Responsabile scientifico della proposta di progetto, basata sulla garanzia della sua fattibilità in termini di risorse finanziarie, umane e strutturali, necessarie alla sua realizzazione. Identificazione dei partner di cui al successivo art. 11;
 - b) approvazione della proposta di progetto da parte dei Consigli dei Dipartimenti coinvolti nella stessa;
 - c) sottoscrizione della proposta progettuale e di tutti atti e documenti ove richiesto dall'avviso/bando;
 - d) la sottoscrizione della proposta sarà effettuata dal Rettore, nella qualità di rappresentante legale, previa trasmissione della delibera del Consiglio di Dipartimento/Decreto e di tutta la documentazione a corredo ai competenti ufficio dell'Amministrazione Centrale, almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza dell'avviso. Scadenze più restrittive potranno essere determinate dal Rettore con apposita nota;
 - e) presentazione della proposta all'ente finanziatore a cura del Responsabile Scientifico;
 - f) inserimento della proposta progettuale a cura del Responsabile scientifico del progetto nella piattaforma IRIS, repository istituzionale dei dati relativi alle attività, prodotti e progetti di ricerca:
 - g) comunicazione del codice della proposta progettuale attribuito da IRIS ai competenti ufficio dell'Amministrazione Centrale a cura del Responsabile amministrativo entro 15 giorni successivi dalla presentazione.
- 2. I Dipartimenti proponenti sono responsabili delle obbligazioni derivanti dall'esecuzione del progetto e dal conseguente finanziamento dello stesso e, al fine di poter rispondere adeguatamente agli impegni futuri, il Consiglio di Dipartimento con propria delibera deve:
 - a) approvare la proposta progettuale;
 - b) manifestare l'assenso circa la volontà di ottemperare agli obblighi derivanti dal progetto;
 - c) individuare il responsabile scientifico o i referenti scientifici, a seconda del ruolo del Dipartimento:
 - d) impegnarsi a co-finanziare i costi del progetto, qualora necessario;
 - e) mettere a disposizione le risorse necessarie all'eventuale realizzazione del progetto (umane, di attrezzature e di spazi);
 - f) riportare la dichiarazione di responsabilità per gli eventuali oneri per l'Ateneo derivanti dall'eventuale revoca/stralcio/restituzione di risorse finanziarie intervenuti nella fase successiva all'approvazione e agli impegni delle attività progettuali.



3. In caso di urgenza, l'approvazione della proposta progettuale può avvenire con Decreto del Direttore, da sottoporre alla ratifica del Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utile.

Articolo 11. Individuazione del partner

- 1. L'Ateneo promuove ed aderisce ad accordi di cui all'art. 15 della L. n. 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni (protocolli per la legalità) con le Prefetture e ne prevede l'applicazione nei rapporti con i soggetti privati relativi alle attività oggetto del presente regolamento.
- 2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, commi 52 e seguenti della L. n. 190 del 2012 e successive modifiche ed integrazioni, con specifico riferimento agli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa per attività economiche particolarmente sensibili (white lists), tenuti presso le Prefetture, i competenti uffici dell'Amministrazione centrale richiedono, per ciascun soggetto privato coinvolto nel programma di finanziamento, la documentazione antimafia ai sensi degli articoli 82 e seguenti del decreto legislativo n. 159 del 2011 e successive modifiche ed integrazioni e acquisiscono le dichiarazioni in ordine all'assenza di uno dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e successive modifiche ed integrazioni.
- 3. Nei progetti che prevedono la partecipazione dell'Ateneo in qualità di capofila del progetto e nei quali è necessaria la partecipazione di uno o più partner privati, il responsabile scientifico dovrà produrre adeguata motivazione circa l'individuazione di un determinato soggetto privato.

Art. 12 – Adempimenti in fase negoziale e contrattuale

- 1. La fase negoziale inizia con la comunicazione da parte dell'Ente finanziatore dell'avvenuta approvazione della proposta per il finanziamento, continua con le trattative negoziali ed eventuali accordi con gli altri partecipanti al progetto e si conclude con la sottoscrizione delle dichiarazioni pre-contrattuali con l'ente finanziatore. Le dichiarazioni pre-contrattuali rese all'ente finanziatore o al coordinatore sono sottoscritte dallo stesso organo deputato alla firma del successivo contratto.
- 2. La fase contrattuale è quella relativa alla formazione e sottoscrizione del contratto o decreto di finanziamento con l'ente finanziatore e/o dei contratti collegati.
- 3. I contratti con l'ente finanziatore ed i contratti collegati sono approvati dal Consiglio del Dipartimento capofila per la successiva firma del Rettore.
- 4. Ai fini della sottoscrizione dei contratti e/o dei contratti collegati, il Responsabile amministrativo del Dipartimento capofila dovrà trasmettere ai competenti uffici dell'Amministrazione Centrale i relativi documenti, unitamente alla delibera del Consiglio di Dipartimento, almeno 7 giorni lavorativi antecedenti il termine di scadenza per la sottoscrizione fissato dall'Ente Finanziatore. Scadenze più restrittive potranno essere determinate dal Rettore con apposita nota.
- 5. Nella delibera di approvazione dei Consigli di Dipartimento dovrà essere individuato il personale scientifico ed amministrativo coinvolto, fermo restando quanto già previsto dall'art. 10 del presente Regolamento.

Art. 13 – Elementi propri dei contratti collegati e rapporti con i partner

- 1. I rapporti fra i partecipanti ad un contratto e/o progetto sono regolati da un apposito accordo da stipulare sulla base di un modello predisposto dall'Amministrazione centrale.
- 2. Qualora il bando per l'ammissione dei progetti al finanziamento preveda specifiche ipotesi di revoca integrale dell'agevolazione, in presenza di una irregolarità o di un inadempimento riconducibile anche ad uno solo dei partner, l'accordo di cui al comma precedente dovrà prevedere la facoltà dell'Università di rivalersi nei confronti del partner cui è riconducibile l'irregolarità o l'inadempimento, per l'importo delle somme che sarà costretto a restituire all'Ente finanziatore.



- 3. A tal fine, prima dell'avvio delle attività progettuali, i partner dovranno produrre idonea polizza fideiussoria a beneficio dell'Ateneo per un importo pari a 0,80 volte l'importo del finanziamento concesso all'Università, che copra l'intera durata delle attività progettuali fino alla chiusura amministrativa del progetto da parte dell'Ente finanziatore e comunque non oltre ai due anni successivi alla rendicontazione da parte dell'Ateneo. Tale polizza deve prevedere la garanzia a prima richiesta in favore dell'Università e deve coprire gli importi a carico dell'Ateneo derivanti da eventuali revoche o stralci cagionati da inadempimenti degli stessi partner.
- 4. La disposizione di cui al comma che precede non si applica ai partner del progetto che rientrino tra le Pubbliche amministrazioni di cui all'elenco tenuto dall'ISTAT, alle società di capitali con un capitale sociale pari ad almeno 2 volte l'importo del finanziamento concesso all'Ateneo, ai partner che abbiano portato a termine con esito favorevole almeno due progetti di ricerca negli ultimi dieci anni, rientranti nelle tipologie di applicazione del presente regolamento.
- 5. Le disposizioni di cui al comma 3 possono essere derogate, previa delibera del CdA, ove l'Ateneo attivi una adeguata polizza assicurativa con corrispondenti finalità.

Articolo 14. Esecuzione delle attività del progetto

- 1. La fase di esecuzione dei progetti consiste nella realizzazione delle attività previste dal progetto e nell'adempimento delle obbligazioni derivanti dai decreti di finanziamento, dai contratti stipulati con l'Ente finanziatore e/o dai contratti collegati stipulati con i partner di progetto.
- 2. In tale fase, il Dipartimento dovrà curare:
 - a) l'approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento del finanziamento assegnato dall'Ente finanziatore e della relativa richiesta di iscrizione nel bilancio di Ateneo secondo quanto previsto dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, la riformulazione del budget (ove necessario), la definizione del cronoprogramma finanziario;
 - b) la corretta esecuzione e gestione di tutte le attività previste dai progetti in fase di attuazione;
 - c) la correttezza amministrativo-contabile degli atti relativi alle spese.

Articolo 15. Rendicontazione delle spese

- La fase della rendicontazione è curata dai Dipartimenti e consiste nel compimento di tutti gli atti necessari a comprovare il regolare svolgimento delle attività progettuali nel rispetto di tutti gli obblighi amministrativi, finanziari e legali derivanti dal progetto, dal contratto, dai contratti collegati e dai relativi avvisi.
- 2. I Dipartimenti dovranno curare la predisposizione di tutta la documentazione necessaria ai fini della rendicontazione delle spese secondo le linee guida interne e previste dai programmi regionali, nazionali, europei ed internazionali, nonché secondo la normativa nazionale ed i regolamenti interni,

Articolo 16. Competenze dell'Amministrazione Centrale nella partecipazione ai programmi di finanziamento

- 1. All'Amministrazione Centrale dell'Università degli Studi di Palermo, per il tramite degli Uffici preposti, compete:
 - a) la divulgazione di tutte le informazioni utili su bandi ed opportunità di finanziamento nell'ambito dei Programmi di finanziamento;
 - b) l'emanazione e divulgazione delle istruzioni amministrative e contabili per la partecipazione ai programmi, in particolare per quel che concerne le regole di rendicontazione e contabilizzazione, anche mediante l'organizzazione di seminari e giornate di formazione rivolte al personale:
 - c) il supporto ai Dipartimenti nelle procedure di sottoscrizione della documentazione in fase di presentazione e in fase di accettazione dei finanziamenti (negoziazione e contratti e/o contratti collegati);



- d) il supporto ai Dipartimenti per la gestione dei rapporti con gli Enti finanziatori e gli altri soggetti istituzionali previsti dai Programmi di finanziamento;
- e) il supporto ai Dipartimenti nelle procedure di audit contabile effettuate dagli Enti finanziatori;
- f) l'aggiornamento della banca dati dei progetti finanziati dell'Università di Palermo nell'ambito dei Programmi di finanziamento di cui al successivo articolo 20 del presente Regolamento.
- 2. Inoltre, per armonizzare e rendere più efficace ed efficiente la gestione amministrativo-contabile dei progetti finanziati da parte dei Dipartimenti, sarà cura dei competenti uffici dell'Amministrazione Centrale effettuare azioni di monitoraggio e di audit interno con le modalità specificate nel successivo articolo 17.

Articolo 17. Audit interno

- Gli uffici dell'Amministrazione Centrale effettueranno azioni di audit interno sui progetti finanziati con modalità e cadenze periodiche coerenti ed adeguate in relazione a ciascuna tipologia di programma di finanziamento.
- 2. L'audit interno consiste nel verificare, per ogni fase del progetto, la correttezza delle procedure amministrativo-contabili poste in essere dai Dipartimenti per la gestione e rendicontazione del progetto rispetto alle disposizioni dell'avviso, del Programma, della normativa nazionale ed europea con particolare riferimento alla normativa in materia di contratti pubblici e dei regolamenti interni emanati dall'Università degli Studi di Palermo.
- 3. I competenti uffici dell'Amministrazione Centrale, inoltre, tenuto conto delle tempistiche di rendicontazione previste dall'Ente Finanziatore e dal Gantt del progetto, provvederanno ad effettuare un monitoraggio costante ed adeguato sullo stato di avanzamento delle spese e delle attività programmate.
- 4. Il processo di auditing condotto dagli uffici dell'Amministrazione Centrale si conclude con l'elaborazione di una relazione che sarà comunicata al Responsabile scientifico, al Direttore e al Responsabile amministrativo del Dipartimento per consentire l'adozione tempestiva di eventuali azioni correttive necessarie a scongiurare possibili stralci di spese da parte dell'Ente Finanziatore. Il Responsabile scientifico dovrà proporre, quindi, al Consiglio di Dipartimento, gli opportuni correttivi e le necessarie implementazioni per la relativa approvazione.
- 5. Eventuali criticità emerse nel corso dell'auditing verranno prontamente segnalate al Rettore, al Direttore Generale e al Consiglio di Amministrazione.
- 6. Per porre rimedio alle criticità segnalate in fase di audit interno, il Consiglio di Dipartimento, ove necessario, potrà deliberare in ordine all'utilizzo delle risorse disponibili dello specifico progetto e delle ulteriori risorse disponibili riferibili al medesimo responsabile scientifico.
- 7. Gli uffici competenti dell'Amministrazione Centrale trasmetteranno, con cadenza annuale, al Direttore Generale, al Rettore e agli organi di governo i risultati delle azioni di audit e di monitoraggio effettuate, al fine di fornire eventuali spunti ed elementi utili per il miglioramento dei processi amministrativo-contabili di gestione e rendicontazione dei progetti.
- 8. Per le finalità di cui al presente articolo gli uffici dell'Amministrazione centrale potranno acquisire tutte le informazioni e documentazioni utili.
- 9. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, il Responsabile amministrativo del Dipartimento capofila, entro 15 giorni dall'iscrizione nel bilancio unico dell'Ateneo del finanziamento assegnato dall'Ente Finanziatore, trasmetterà, per ciascun progetto finanziato, ai competenti uffici dell'Amministrazione Centrale i seguenti documenti:
 - a) copia della delibera del CdA di autorizzazione della variazione di budget:
 - b) budget del progetto approvato dall'Ente Finanziatore;
 - c) Gantt del progetto;
 - d) cronoprogramma delle spese previste sottoscritto dal Responsabile scientifico corredato di:
 - i. elenco del personale interno coinvolto, specificando per ciascuna unità l'impegno in termini di ore/uomo:



- ii. numero di risorse esterne da assumere, specificando per ciascuna risorsa: tipologia, importo e durata;
- iii. elenco delle attrezzature da acquistare;
- iv. elenco di eventuali consulenze esterne;
- e) prospetto di ripartizione delle risorse spettanti all'Ateneo in applicazione del vigente Regolamento per la gestione delle risorse derivanti dai progetti finanziati dai programmi internazionali, europei, nazionali e regionali.
- 10. Le voci di cui alla lettera d) del precedente comma potranno subire variazioni o rimodulazioni coerentemente a quanto previsto nel relativo bando e comunque dovranno essere tempestivamente comunicate.

Articolo 18. Utilizzo risorse a disposizione del Responsabile Scientifico

- 1. Le risorse a disposizione del responsabile scientifico derivanti dalla rendicontazione del personale strutturato oltre la quota necessaria per l'eventuale cofinanziamento dei progetti ai sensi del Regolamento per la gestione delle risorse derivanti dai progetti finanziati dai programmi internazionali, europei, nazionali e regionali emanato con D.R. n. 921 del 15/03/2017, potranno essere utilizzate per le esigenze derivanti dall'attività di ricerca del progetto in una percentuale pari al 10% dopo l'iscrizione del finanziamento nel budget di Ateneo.
- 2. La percentuale di cui al comma precedente potrà essere aumentata fino al 25%, previa autorizzazione del CdA, su motivata richiesta del Responsabile scientifico da presentare in fase di richiesta di iscrizione del finanziamento del progetto nel budget di Ateneo.
- 3. Durante lo svolgimento del progetto l'autorizzazione all'utilizzo delle ulteriori risorse a disposizione, sino ad un massimo del 50% e in misura proporzionale alle spese di personale strutturato rendicontate e certificate dall'Ente Finanziatore, potrà essere autorizzata dal CdA su richiesta del Responsabile scientifico, previo parere favorevole dei competenti uffici dell'Amministrazione Centrale.
- 4. L'utilizzo della quota restante delle risorse a disposizione del Responsabile Scientifico, potrà essere autorizzata dal CdA, previo parere dei competenti uffici dell'Amministrazione Centrale, trascorso il termine previsto dai Regolamenti e dal bando per l'effettuazione di controlli da parte degli Enti Finanziatori.

Articolo 19. Banca dati dei contratti europei ed internazionali

 Una copia di tutti i contratti sottoscritti dal Rettore nell'ambito dei Programmi di finanziamento di cui al presente Regolamento dovrà essere conservata dagli Uffici dell'Amministrazione Centrale.

Articolo 20. Diritti sulla Proprietà intellettuale ed Industriale

- 1. La titolarità dei diritti sui risultati derivanti dall'esecuzione del progetto appartengono all'Università e/o agli altri partner, secondo quanto previsto dalla base giuridica del Programma di finanziamento, nonché dei contratti collegati di cui al precedente articolo 13, dalla normativa comunitaria, nazionale, universitaria.
- 2. I Dipartimenti avranno cura di tutelare i diritti dell'Università legati alla proprietà intellettuale, mediante l'inserimento di specifiche clausole nei contratti collegati che disciplinano i rapporti con i partner, nonché con la brevettazione, la pubblicazione, la segretezza o la riservatezza e con tutte le forme di tutela di volta in volta ritenute più opportune.

Articolo 21. Adempimenti in caso di revoca o stralcio del finanziamento

1. I Dipartimenti, nei limiti di cui al successivo comma 2, sono obbligati al rimborso delle somme eventualmente richieste dagli Enti finanziatori e al pagamento delle eventuali sanzioni



contrattuali ed amministrative derivanti dall'inadempimento delle disposizioni dei Programmi regionali, nazionali, europei e internazionali e delle clausole dei relativi contratti.

- 2. I Dipartimenti dovranno far fronte ai tagli delle spese e alle richieste di rimborso degli Enti Finanziatori ricorrendo alle risorse disponibili dello specifico progetto e alle ulteriori risorse disponibili riferibili al responsabile scientifico e agli eventuali altri referenti scientifici del medesimo progetto.
- 3. L'accertamento in ordine alle disponibilità utilizzabili per le finalità di cui al comma precedente sarà effettuato dai competenti uffici dell'Amministrazione Centrale e l'utilizzo delle stesse ai fini del presente articolo verrà autorizzato dal Consiglio di Dipartimento.
- 4. Nel caso in cui il Dipartimento non abbia le risorse finanziarie per rimborsare gli Enti Finanziatori, la restituzione delle somme sarà oggetto di valutazione da parte del CdA. Il Consiglio di Amministrazione, in ogni caso, tenuto conto anche degli audit e dei successivi adempimenti dei Dipartimenti, adotterà i provvedimenti conseguenti.
- 5. Il personale dell'Ateneo cui sarà imputabile per dolo o colpa grave l'inadempimento da cui è derivata la richiesta di restituzione o revoca del finanziamento, è responsabile nei confronti dell'Università.

Articolo 22. Prelievo quote di Ateneo sui progetti finanziati

- 1. Sui progetti finanziati a valere sui programmi di finanziamento di cui al presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento per la gestione delle risorse derivanti dai progetti finanziati dai programmi internazionali, europei, nazionali e regionali emanato con D.R. n. 921 del 15/03/2017.
- 2. L'utilizzo degli importi destinati all'Ateneo di cui all'art 4 del Regolamento citato al comma precedente, potrà essere autorizzato dal CdA, trascorso il termine previsto dai Regolamenti e dai bandi per l'effettuazione dei previsti controlli da parte degli enti finanziatori.

Art. 23 – Disposizioni finali

- 1. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione, è emanato con Decreto Rettorale in attuazione dello Statuto.
- 2. Il presente Regolamento entra in vigore alla data indicata nel Decreto di emanazione.
- 3. Per i progetti già presentati, a tale data, non si applicano gli artt. 10, 11 (comma 1, comma 2), 12, 13.

Il Rettore Prof. Fabrizio Micari